DELIBERAZIONE 26 GIUGNO 2014 313/2014/R/GAS

AGGIORNAMENTO, PER IL TRIMESTRE 1 LUGLIO - 30 SETTEMBRE 2014, DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DEL GAS NATURALE PER IL SERVIZIO DI TUTELA, MODIFICHE AL TIVG, AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE UG_3 DELLA TARIFFA OBBLIGATORIA DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 26 giugno 2014

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto legge 73/07), così come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: legge 125/07), recante "Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia";
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE" (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (di seguito: decreto-legge 69/13), così come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: legge 98/13), recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia";
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 marzo 2007, n. 79/07 (di seguito: deliberazione 79/07);
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e l'allegato Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas

naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIVG);

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/GAS 99/11 (di seguito: TIMG);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 249/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 03 agosto 2012, 352/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 352/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2012, 540/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 540/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2013, 196/2013/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 06 giugno 2013, 241/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 241/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2013, 280/2013/R/GAS e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 280/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 4 luglio 2013, 293/2013/R/COM;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 573/2013/R/GAS (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 620/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 620/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2014, 134/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 134/2014/R/gas);
- la sentenza della Corte di Giustizia, Grande Sezione, 20 aprile 2010, nel procedimento C-265/08;
- la decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 ottobre 2010, n. 7645/2010;
- le sentenze del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 settembre 2012, n. 5140/2012, n. 5141/2012, n. 5143/2012, n. 5144/2012, n. 5145/2012, n. 5146/2012.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07, come modificato dalla legge 125/07 prevede, tra l'altro, che l'Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali, facendo altresì salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorità "a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta";
- il decreto legislativo 93/11 stabilisce che per i clienti vulnerabili, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorità continua transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento, ai sensi delle disposizioni riportate al precedente punto;
- le previsioni, di cui ai precedenti punti, trovano conferma nell'attuale assetto di tutele in materia di condizioni economiche di fornitura del gas naturale, definito dall'Autorità dapprima con le modalità di determinazione previste dalla deliberazione 79/07 e poi con il TIVG;
- con la sentenza del 20 aprile 2010, la Corte di Giustizia ha stabilito che le direttive europee di liberalizzazione del mercato del gas naturale non ostano a un regime nazionale di tutela come quello di cui al precedente punto, purché tale intervento

soddisfi alcuni parametri definiti nella stessa decisione, tra i quali quello della proporzionalità dell'intervento dell'Autorità;

- il Consiglio di Stato, con la decisione 7645/2010, del 28 ottobre 2010, ha affermato la legittimità del predetto assetto di tutele, anche rispetto ai parametri individuati dalla Corte di Giustizia; tale affermazione ha trovato conferma nelle successive sentenze del 28 settembre 2012, n. 5140/2012, n. 5141/2012, n. 5143/2012, n. 5144/2012, n. 5145/2012, n. 5146/2012, con cui il Consiglio di Stato, accogliendo gli appelli dell'Autorità, ha riformato le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia;
- con il decreto-legge 69/13 (articolo 4, comma 1), come convertito dalla legge 98/13, sono state apportate modifiche al decreto legislativo 164/00, così come modificato dal decreto legislativo 93/11, ed è stato in particolare previsto che "per i soli clienti domestici", nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento ai sensi della legge 125/07;
- con la deliberazione 280/2013/R/GAS l'Autorità ha adeguato le disposizioni del TIVG alle previsioni del decreto-legge 69/13 in materia di tutela dei clienti domestici.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 6, del TIVG prevede in particolare:
  - al comma 6.1, che l'Autorità, con successivo provvedimento, regola le modalità di calcolo della componente a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso $C_{MEM,t}$, assumendo a riferimento i prezzi che si formeranno nel mercato a termine del gas naturale organizzato dal Gestore dei mercati energetici, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 93/11;
  - al comma 6.2, che nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al comma 6.1, a decorrere dall'1 ottobre 2013 fino al pieno avvio del mercato a termine di cui al medesimo comma, e comunque per gli anni termici 2013- 2014 e 2014-2015 la componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso $C_{MEM,t}$, nel trimestre t-esimo, è calcolata come somma dei seguenti elementi:
    a) QT_{int}, espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di natura infrastrutturale sostenuti fino all'immissione del gas in Rete Nazionale, nonché di quelli per il servizio di stoccaggio strategico di cui all'articolo 12, comma 11-bis, del decreto legislativo 164/00 e fissato pari a 0,461667 euro/GJ;
    b) QT_{PSV}, espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di trasporto dalla frontiera italiana al PSV, e fissato pari ai valori indicati nella Tabella n. 12 del TIVG;
    c) QT_{MCV}, espresso in euro/GJ a copertura degli elementi a maggiorazione del corrispettivo unitario variabile CV applicato nell'ambito del servizio di trasporto ai volumi immessi in rete, a monte del PSV, pari ai valori indicati nella Tabella n. 8 del TIVG;
    d) $P_{FOR,t}$, espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo, pari alla media aritmetica delle

quotazioni forward trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l'hub TTF, rilevate da Platts con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo;

- al comma 6.3, che l'elemento $P_{FOR,t}$ e la componente $C_{MEM,t}$ sono aggiornati e pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre;

- l'articolo 8 del TIVG prevede in particolare:
  - al comma 8.1, che la componente relativa al servizio di trasporto $QT_{i,t}$ nel trimestre t-esimo è calcolata, per ciascun i-esimo ambito tariffario, come somma dei seguenti elementi:
    a) QTF_i, espresso in euro/GJ, pari al corrispettivo a copertura dei costi di trasporto del gas dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto, calcolato ai sensi del comma 8.2 e pari ai valori di cui alla Tabella n. 5 del TIVG;
    b) QTV_t, espresso in euro/GJ, pari al corrispettivo variabile a copertura dei costi relativi alle perdite di rete e al gas non contabilizzato, calcolato ai sensi del comma 8.4;
  - al comma 8.5, che l'elemento QTV_t della componente relativa al servizio di trasporto è aggiornato e pubblicato dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- attualmente il valore di QT_{MCV} è costituito dalla somma dei seguenti elementi:
  - CV^I, corrispettivo unitario variabile per la contribuzione al contenimento dei consumi di gas, pari a 0,000571 euro/Smc;
  - CV^{BL}, corrispettivo unitario variabile per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema gas, pari a 0,001000 euro/Smc;
  - CV^{OS}, corrispettivo unitario variabile per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore di garanzia dei ricavi per il servizio di stoccaggio, del conguaglio dei costi di ripristino e degli oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici per l'erogazione delle misure di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 130/10, pari a 0,000950 euro/Smc;
- la trasformazione del valore dell'elemento QT_{MCV}, di cui al precedente punto, da euro/Smc a euro/GJ è stata effettuata considerando un potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,038520 GJ/Smc;
- la deliberazione 620/2013/R/gas ha stabilito che, con decorrenza 1 luglio 2014 e sino a nuovo aggiornamento effettuato in conformità a quanto previsto al punto 2 della medesima delibera, il corrispettivo CV^I sia fissato nella misura di 0,001000 euro/Smc;
- la variazione di cui al precedente punto modifica di conseguenza l'elemento QT_{MCV}.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- la disciplina dei servizi di ultima istanza di cui al TIVG prevede, tra l'altro, l'istituzione di meccanismi di reintegrazione degli oneri della morosità, i cui saldi sono coperti dal Conto per i servizi ultima istanza, di cui all'articolo 64 della RTDG, appositamente istituito presso Cassa Conguaglio del Settore Elettrico e

alimentato dall'elemento UG_{3UI} della componente UG_3 della tariffa obbligatoria dei servizi di distribuzione e misura, di cui al comma 27.3 lettera h) della RTDG;

- in particolare il suddetto conto è posto a copertura dei saldi:
  a) del meccanismo di reintegrazione morosità del Fornitore di Ultima Istanza (di seguito FUI), di cui all'articolo 31quinquies del TIVG,
  b) dei meccanismi di perequazione del servizio di default e di perequazione specifica della morosità di cui al Titolo IV, Sezione 3 del TIVG come modificato dalle deliberazioni 352/2012/R/gas e 540/2014/R/gas,
  c) dei meccanismi perequativi specifici per il Fornitore del servizio di Default distribuzione, FD_D, di cui all'articolo 37 del TIVG, come modificato dalla deliberazione 241/2013/R/gas;
- la deliberazione 134/2014/R/gas ha provveduto, tra l'altro, alla valorizzazione degli elementi della componente UG_3, fissando nello specifico l'elemento UG_{3UI} in maniera prudenziale e sulla base delle informazioni al momento disponibili;
- in particolare, l'elemento UG_{3UI} è stato determinato considerando la stima degli oneri connessi a:
  a) gli eventuali squilibri dei saldi dei meccanismi perequativi specifici per il FD_D, con riferimento all'erogazione del servizio per il periodo transitorio, giugno – settembre 2013, da parte del FUI territorialmente competente;
  b) gli oneri della morosità sostenuti dai FUI, limitatamente ai clienti finali non disalimentabili per l'erogazione del servizio di fornitura di ultima istanza, di cui al TIVG, con riferimento all'anno termico 2012-2013;
- sono state acquisite ulteriori informazioni relativamente agli oneri della morosità sostenuti nell'erogazione del servizio di default distribuzione per il periodo febbraio – maggio 2013 (di seguito: periodo pregresso) nonché per il primo semestre dell'anno termico 2013-2014;
- sulla base delle nuove informazioni acquisite si evidenzia una situazione in cui il corrispettivo INA_{UI} applicato ai clienti finali che hanno usufruito dei suddetti servizi nei periodi evidenziati nel precedente punto non garantisce una copertura completa dei potenziali oneri derivanti dai relativi meccanismi di reintegrazione.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'impatto economico dell'aggiornamento delle componenti della presente deliberazione si riflette sulla stima della variazione della spesa finale complessiva del cliente domestico tipo di cui alla determinazione del Direttore della Direzione Mercati, come pubblicata sul sito dell'Autorità a conclusione del processo di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche di tutela.

RITENUTO NECESSARIO:

- ai sensi del comma 6.3, del TIVG aggiornare e pubblicare i valori dell'elemento $P_{FOR,t}$ e della componente $C_{MEM,t}$ relativi al trimestre 1 luglio – 30 settembre 2014;
- con riferimento all'elemento QT_{MCV}, a copertura degli elementi a maggiorazione del corrispettivo unitario variabile CV applicato nell'ambito del servizio di

trasporto ai volumi immessi in rete, a monte del PSV, modificarne il valore aggiornando la Tabella n.8 del TIVG;

- con riferimento alla componente $QT_{i,t}$ relativa al servizio di trasporto di cui all'articolo 8 del TIVG, modificare per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2014, il valore dell'elemento QTV_t di cui al comma 8.1, lettera b) del TIVG.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- sia opportuno aggiornare l'elemento UG_{3UI} della componente UG_3 della tariffa obbligatoria dei servizi di distribuzione e misura sulla base delle prime evidenze acquisite in tema di meccanismi di reintegrazione degli oneri della morosità relativi al servizio di default distribuzione erogato ai sensi del TIVG, come modificato da:
  - le deliberazioni 352/2012/R/gas e 540/2012/R/gas, per il periodo pregresso,
  - la deliberazione 241/2013/R/gas, per l'anno termico 2013-2014;
- sia a tal fine opportuno, a decorrere dall'1 luglio 2014, valorizzare il livello dell'elemento UG_{3UI}, quantificandolo in maniera prudenziale

DELIBERA

Articolo 1
Aggiornamento per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2014 della componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso

1.1 Per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2014, i valori dell'elemento $P_{FOR,t}$ e della componente $C_{MEM,t}$, di cui all'articolo 6, del TIVG sono fissati nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento.

Articolo 2
Aggiornamento per il trimestre 1 luglio - 30 settembre 2014 dell'elemento QTV_t

2.1 Per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2014, il valore dell'elemento QTV_t, di cui all'articolo 8, del TIVG è pari a 0,013179 euro/GJ.

Articolo 3
Modifiche al TIVG

3.1 A partire dall'1 luglio 2014 la Tabella n. 8 è sostituita con la seguente Tabella:

Tabella n. 8 – Elemento QT_{MCV}

Dall' 1 ottobre 2013 al 31 dicembre 2013	Dall' 1 gennaio 2014 al 30 giugno 2014	Dall'1 luglio 2014
euro/GJ	euro/GJ	euro/GJ
0,040784	0,065447	0,076584

Articolo 4
Disposizioni in tema di componente UG_3

4.1 A decorrere dall'1 luglio 2014 i valori degli elementi della componente della tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e misura UG_3, di cui al comma 27.3, lettera h) della RTDG, sono indicati nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento.

Articolo 5
Disposizioni finali

5.1 La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

26 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni